

Allegato – Delibera Assemblea n. 4 del 13.04.2018

CONVENZIONE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA C.O.VE.VA.R.

Art. 1. (Oggetto)

1. La convenzione istitutiva del Consorzio Obbligatorio dei Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani siglabile C.o.ve.va.r. del giorno 12.07.2016, istituito ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24, tra i Comuni appartenenti alla Provincia di Vercelli, risulta così definita, ai sensi della Legge Regionale 10 gennaio 2018 n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7).

2. Tra i Comuni di ALAGNA VALSESIA - ALBANO VERCELLESE - ALICE CASTELLO - ALTO SERMENZA - ARBORIO - ASIGLIANO V.SE - BALMUCCIA - BALOCCO - BIANZE' - BOCCIOLETO - BORGO D'ALE - BORGO VERCELLI - BORGOSIESA - BURONZO - CAMPERTOGNO - CARCOFORO - CARESANA - CARESANABLOT - CARISIO - CASANOVA ELVO - CELLIO con BREIA - CERVATTO - CIGLIANO - CIVIASCO - COLLOBIANO - COSTANZANA - CRAVAGLIANA - CRESCENTINO - CROVA - DESANA - FOBELLO - FONTANETTO PO - FORMIGLIANA - GATTINARA - GHISLARENGO - GREGGIO - GUARDABOSONE - LAMPORO - LENTA - LIGNANA - LIVORNO FERRARIS - LOZZOLO - MOLLIA - MOTTADEI CONTI - MONCRIVELLO - OLCENENGO - OLDENICO - PALAZZOLO V.SE - PERTENGO - PEZZANA - PILA - PIODE - POSTUA - PRAROLO - QUARONA - QUINTO V.SE - RASSA - RIMELLA - RIVA VALDOBBIA- RIVE - ROASIO - RONSECCO - ROSSA - ROVASENDA - SALASCO - SALI V.SE - SALUGGIA - SAN GERMANO V.SE - SAN GIACOMO V.SE - SANTHIA' - SCOPA - SCOPELLO - STROPPIANA - SERRAVALLE SESIA - TRICERRO - TRINO - TRONZANO V.SE - VALDUGGIA - VARALLO - VERCELLI - VILLARBOIT - VOCCA è istituito il Consorzio di area vasta denominato Consorzio Obbligatorio dei Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani, siglabile "C.O.VE.VA.R.", con sede in Vercelli, via XX Settembre.

Art. 2. (Competenza consortile)

1. A seguito della riorganizzazione del consorzio di bacino residuano in capo al Consorzio di area vasta le seguenti finalità e funzioni di governo relative al servizio dei rifiuti urbani, previste dalle leggi nazionali e regionali, che ne impongono l'esercizio in conformità alla disciplina di settore e al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).

2. Ai sensi delle leggi vigenti il Consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell'ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.

3. In particolare il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, alla raccolta dei rifiuti urbani residuali indifferenziati, alle strutture a servizio della raccolta differenziata e al trasporto e all'avvio a riciclo o trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'articolo 6 della Legge Regionale 10 gennaio 2018 n. 1; effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

4. Il Consorzio esercita in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del

proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino .

5. Il Consorzio, anche sulla base di dati di costo di trattamento forniti dalla Conferenza d'ambito regionale, predispone, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun comune, in accordo con gli stessi sulla qualità del servizio. Il piano finanziario e la tariffa predisposti dal Consorzio sono approvati dal comune. La tariffa è riscossa dal comune stesso, salvo diversa pattuizione.

6. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorziati le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi degli articoli 239 e seguenti del d.lgs. 152/2006, fermo restando in capo ai Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

7. Fino alla costituzione della Conferenza d'ambito il Consorzio di area vasta esercita le funzioni dell'ambito territoriale ottimale ai sensi dell'articolo n della Legge Regionale 7/2012, così modificata dall'art. 27 della legge Regionale 1/2018.

Art. 3.

(Autorità d'ambito territoriale)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti il Consorzio, entro i termini ivi previsti ed a nome e per conto degli enti consorziati, stipula con gli altri consorzi di bacino di area vasta della Regione Piemonte apposita convenzione per il governo dei servizi d'ambito regionale di cui all'articolo 10 della Legge Regionale 10 gennaio 2018 n. 1 ed in attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).

2. La convenzione legittima la Conferenza d'ambito regionale ad esercitare, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario su impianti, reti ed altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di competenza d'ambito, assolvendo anche ai relativi oneri di carattere patrimoniale, fermo restando l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio .

3. Le disposizioni di cui al primo periodo del precedente comma 2 non si applicano nel caso di trasferimento della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni alla società di capitali di gestione degli stessi.

4. Con la convenzione la Conferenza d'ambito regionale succede agli enti nei rapporti esistenti con i terzi relativi alle funzioni di ambito.

Art. 4.

(Obblighi e garanzie)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli enti consorziati.

2. Gli enti consorziati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che il Consorzio adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, e al Piano regionale, con particolare riferimento alla localizzazione e all'allestimento delle strutture di servizio funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani di area vasta.

3. Ai sensi delle leggi vigenti gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, a tutti gli enti e loro aggregazioni facenti parte del Consorzio entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 5.

(Nomina degli organi consortili)

1. Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti del Consiglio d'amministrazione sono nominati e revocati dall'Assemblea.

2. L'Assemblea nomina e revoca il revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell'organo di revisione del comune in cui ha sede il Consorzio.

Art. 6.

(Patrimonio consortile e rapporti finanziari)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dalle future acquisizioni e trasferimenti nonché dai fondi e dai beni, ivi compresa la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni, che allo stesso residuano per effetto della riorganizzazione del precedente Consorzio.
2. Il Consorzio di bacino istituito ai sensi della l.r. 24/2002 trasferisce al nuovo Consorzio di area vasta attività e passività in condizioni di equilibrio come evincesi dalle risultanze contabili di bilancio.
3. Ove il Consorzio non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con le entrate proprie, con l'approvazione del bilancio i costi residui sono ripartiti tra gli enti aderenti in misura proporzionale alle quote di partecipazione, con pagamento, a trimestre anticipato, di una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta a bilancio.

Art. 7.

(Successione ed altri rapporti patrimoniali)

1. Il Consorzio esercita la gestione tecnico-amministrativa dei contratti con i gestori, mantenendo o succedendo nei rapporti relativi alle funzioni di bacino esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc.), nonché nei rapporti con il personale incaricato.
2. Il Consorzio può ottenere dagli enti consorziati il godimento di beni utili all'esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo.
3. Il Consorzio attribuisce i costi e i ricavi di competenza dei singoli Comuni da imputare nei rispettivi piani finanziari secondo la seguente articolazione in centri di costo:
 - a) costi diretti del servizio richiesti da ciascun comune, attribuiti al comune stesso;
 - b) costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti, per il periodo transitorio: attribuiti ai Comuni secondo le rispettive quantità prodotte sulla base dei costi di trattamento e smaltimento comunicati al Consorzio dalla Conferenza d'ambito regionale per gli impianti;
 - c) costi diretti del servizio richiesti dall'area omogenea: attribuiti ai Comuni appartenenti all'area omogenea secondo le quote di partecipazione, salvo diversa indicazione dell'Assemblea di area omogenea;
 - d) costi generali di funzionamento del Consorzio come determinati dal Consiglio di amministrazione: attribuiti ai Comuni consorziati secondo le rispettive quote di partecipazione salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 8.

(Durata e scioglimento)

1. Il Consorzio ha durata trentennale con decorrenza dalla stipula della presente convenzione, fermo restando il vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge.
2. In attuazione del vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione dell'Assemblea consortile assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto.
3. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il revisore dei conti provvede alla sua liquidazione.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

1. Il Presidente del Consorzio convoca l'Assemblea per la nomina degli organi consortili fissando la seduta di seconda convocazione entro 45 giorni dalla data di costituzione.
2. In sede di prima attuazione, al fine di garantire continuità nella rappresentanza in seno *Allegato Delibera Assemblea n. 4 del 13.04.2018 – Oggetto: Adeguamento convenzione l.r. 1/2018 ed approvazione nuovo statuto per la gestione integrata dei rifiuti urbani del consorzio di area vasta denominato CO.VE.VAR*

all'Assemblea si confermano le deleghe assegnate alle Unioni dei Comuni attualmente in essere.

3. In sede di prima attuazione il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, attualmente in carica, proseguono l'incarico sino alla naturale scadenza.

4. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorziati lo Statuto e le sue modificazioni, il piano programma d'erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

5. Il presente atto, composto di nove articoli e dei sotto indicati allegati, è esente bollo, ai sensi dell'articolo 16, tab. B, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

6. Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente *viene* registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4, parte II, tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.

7. Al presente atto si allega lo Statuto (allegato 1), in copia conforme all'originale, per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firme:

